



TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANA
Sezione distaccata di Olbia

N. Reg. Esecuz. 6/2010

Il giudice, dott. Riccardo De Vito, in qualità di giudice dell'esecuzione,

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 667 C.p.p., letti i ricorsi presentati da Ernesto Sergio Besana, Gian Marco e Mario Tonon, Michele Rinaldi, Federico Rinaldi, Paolo Giuseppe Baviera e Antonina Militello, Giuseppe Montaldo e Giovanna Maria Franco Abelfino, Stella Vaccaro (Avv. Benedetto Ballero),

rilevato che ai medesimi ricorsi devono essere riuniti quelli presentati da Ignazio Barinotti e Patrizia Zevi, Mauro Barbieri e Maria Grazia Besana, Emanuela Bisetti, Gianluca Bossi, Elvira Brocchi, Valerio Ceriani, Domenico Carminati, Mario Castellazzi, Giocchino Columbano, Franco Condò, Graziella Cazzaniga, Giovanni Delana e Anastasia Chessa, Luca Diani, Pietro Felice Franceschetti, Vittoria Candida Fresi, Margherita Fresi, Simplicio Fresi, Giovanni Andrea Fresi, Salvatore Fresi e Rosa Azara in qualità di eredi di Leonardo Fresi, Giovanni Fiore in qualità di legale rappresentante della Floricoltura com. Sarda s.n.c., Dario Brugioni in qualità di legale rappresentante della Forme 2000 Srl, Maria Galatola Rosaria, Daniela Gallina e Renato Cerutti, Enrico Gallozzi, Alessandro Riccardo Girola, Silvio Stefano Girola, Tiziana Lodi, Celestino Lamperti, Alberto Longoni e Graziella Melzi, Alberto Mantovani e Alessandra Barbieri, Marco Marchiori, Francesco Mattia, Antonio Maulicino, Andrea Molinari, Priamo Mura, Antonella Murino, Giuliano Nalesso, Domenico Palmara, Gaetano Paolillo, Pietro

Paolo Posa, Paolo Petermann, Giovanni Palmerini, Gavino Saba in qualità di legale rappresentante della F.LLI Saba snc, Vincenzo Santi, Giovanni Senes, Daniela Solinas, Giuliana Ercolina Silva, Stefano Sbraglia, Manola Sarto e Serenella Sarto, Grazia Spadoni, Rosanna Toscani (avv. Benedetto Ballero), nonché quelli presentati dall'Avv. Marcello Gnemmi in qualità di Curatore del Fallimento gleffe Cucine S.p.A. (Avv. Andrea Bordoni), da Claudia Scattolin, Lucia Mastropiero (Avv. Francesco Giorgianni) e da Francesco Giorgianni e Servizimpresa Srl (Avv. Marco Sili Scavalli).

rilevato che tutti i suddetti ricorsi abbiano ad oggetto la revoca della confisca ex art. 44, comma 2, DPR 380/2001 disposta dal Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di Olbia con sentenza 31. 3. 2003 n. 210, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari con sentenza 369/04 e dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza 6396/07,

che gli Istanti - acquirenti e promissari acquirenti di Unità immobiliari ubicati nella lottizzazione abusiva c.d. "Ferrata 2" - , anche alla luce delle recenti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU 30. 8. 2007 e il 20. 1. 2009) e delle Corte di Cassazione in materia di confisca ex art. 44, comma 2, DPR 380/2001; abbiano fatto valere la natura di sanzione penale della confisca, come tale inapplicabile nei loro confronti, terzi estranei al reato e acquirenti o promissari acquirenti in buona fede delle abitazioni,

che, in subordine, gli Istanti abbiano eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, DPR 380/2001, nella parte in cui sancisce la possibilità di disporre la confisca anche nei confronti dei terzi acquirenti,

che tale istanza debba essere decisa ai sensi dell'art. 667, comma quarto, Cpp, come stabilito all'udienza camerale del 16. 4. 2010,

letti i motivi a sostegno del ricorso,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

In via preliminare appare opportuno far precedere la trattazione del ricorso da qualche cenno sulla natura giuridica della confisca ex art. 44, comma 2, DPR 380/2001 e sulla possibilità di disporre la medesima nei confronti di "terzi estranei al reato".

La necessità di una tale premessa è imposta dai chiarificatori arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, della Corte Costituzionale e della Suprema Corte di Cassazione, giustamente sottoposti dai ricorrenti all'attenzione di questo giudice.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, infatti, ha avuto recentemente occasione di affermare che la confisca disposta ai sensi dell'art. 44, comma 2, DPR 380/2001 "mira nella sua essenza a punire" e che la stessa deve essere ritenuta pena ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'irrogazione di tale "pena", pertanto, deve soddisfare i requisiti del menzionato art. 7 e deve essere sostenuta dall'accertamento di un profilo di responsabilità soggettiva nella condotta del destinatario della sanzione medesima (cfr. le sentenze Corte Europea Diritti dell'Uomo pronunziate il 30. 8. 2007 e il 20. 1. 2009).

Tale orientamento è stato prontamente recepito dalla Corte di Cassazione, la quale nell'intento di offrire una interpretazione adeguatrice dell'art. 44, comma 2, DPR 380/2001, ha espressamente precisato che: la confisca prevista in materia di lottizzazione abusiva continua a mantenere la sua natura di sanzione amministrativa; come tale, "permanendone il carattere sanzionatorio" (cfr. Cass. Pen., Sez. 3, 9. 7. 2009 n. 36844, Contò), la sua applicazione

presuppone, oltre al necessario accertamento sulla sussistenza sul piano oggettivo di una lottizzazione abusiva, un'ulteriore condizione, vale a dire il "riscontro quanto meno di profili di colpa (anche sotto gli aspetti dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza) nella condotta dei soggetti sul cui patrimonio la misura viene a incidere" (in questo senso, da ultimo, Cass. 39078/09).

La via dell'interpretazione adeguatrice delle norme di diritto interno a quelle di diritto internazionale è stata percorsa e, per così dire, autorevolmente "raccomandata" anche dalla recente pronuncia 24. 7. 2009 n. 239 della Corte Costituzionale.

Con tale arresto la Consulta, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2 DPR 380/2001, ha confermato la validità dell'interpretazione adeguatrice della giurisprudenza di legittimità e ha statuito che "spetta...agli organi giurisdizionali comuni l'eventuale opera interpretativa dell'art. 44, comma 2, del DPR 380 del 2001 che sia resa effettivamente necessaria dalle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo".

Così precisati i contorni della questione, devono essere ribaditi i criteri e i parametri della traiettoria ermeneutica portata avanti dalla giurisprudenza domestica, che possono essere così riassunti:

- natura sanzionatoria della confisca;
- non applicabilità della medesima nei confronti di coloro che risultino "in buona fede" (così, ex plurimis, Cass. Pen., Sez. 3, 20. 5. 2009 n. 21188, Casasanta e altri);
- rispetto del principio di "proporzionalità" stabilito dall'art. 5 del Trattato della Comunità Europea, secondo il quale ogni limite imposto dall'autorità alle libertà del cittadino tutelate dal diritto comunitario - sia esso imposto con atto normativo o con atto amministrativo -

non deve eccedere la misura strettamente necessaria al raggiungimento del pubblico interesse di cui l'autorità è affidataria (così Cass. Pen. 39078/2009).

Risolti così i problemi concernenti la natura e i limiti della confisca - chiarita, dunque, anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 44, comma 2, DPR 381/2001 sollevata dai ricorrenti -, occorre verificare se i terzi che hanno proposto istanza di revoca della confisca fossero effettivamente in buona fede.

Anche in questo caso appare opportuno fare precedere il discorso sul caso concreto da alcune puntualizzazioni in ordine alla condotta del terzo acquirente in caso di lottizzazione abusiva.

In questa materia un costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, riaffermato in più occasioni, ha posto in rilievo come la condotta dell'acquirente inserisca "un determinante contributo causale alla concreta attuazione del disegno criminoso" del venditore (così Cass. Sez. Unite 27. 3. 1992 n. 4708), e ciò indipendentemente da un previo concerto o da una azione concordata dell'acquirente con il venditore stesso, essendo sufficiente in capo all'avente causa, viceversa, "la violazione (deliberatamente o per trascuratezza di specifici doveri di informazione e conoscenza che costituiscono diretta esplicazione dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione" (sul punto, ancora Cass. 39078/09).

In sostanza, il compratore che omette di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto si pone colposamente in una situazione di inconsapevolezza che fornisce un contributo causale all'accadimento materiale della lottizzazione.

Nel caso che qui occupa, a parere di questo giudice, affiora una nutrita costellazione di indizi che induce a escludere la sussistenza di buona fede in capo ai terzi odierni ricorrenti e a superare il principio di presunzione di buona fede immanente al nostro ordinamento.

Tali concreti indizi possono rinvenirsi sia nella condotta degli acquirenti precedente alla vicenda giudiziaria che ha dato luogo alla contestata confisca sia nella condotta dei medesimi soggetti coeva e susseguente alla vicenda stessa.

In primo luogo, comunque, devono essere bene evidenziati, sia pure in via riassuntiva, gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del loro acquisto in buona fede:

- 1) acquisto per atto pubblico a rogito notarile delle unità immobiliari in un periodo temporale (anni 1995/1996/1997) di molto antecedente l'inizio della vicenda giudiziaria avente ad oggetto la lottizzazione abusiva c.d. "Terrata 2";
- 2) conseguente affidamento nel competente dovere di controllo circa la regolarità dell'acquisto del notaio rogante;
- 3) fiducia in ordine al carattere lecito della lottizzazione suscitato dalle determinazioni amministrative della regione Sardegna e del Comune di Golfo Aranci (nulla-osta, concessioni edilizie in deroga, approvazione della lottizzazione);
- 4) accettazione del vincolo turistico-alberghiero ventennale, così come disposto dai singoli contratti di acquisto e disponibilità a dar vita ad un'azienda incaricata della gestione unitaria.

Così specificati i motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno dell'istanza di revoca della confisca, appare opportuno - ai fini di una serie verifica degli stessi - fare alcune precisazioni sui caratteri della lottizzazione abusiva "Terrata 2", così come definitivamente accertati dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione 7. 11. 2006 (6396/07 mass.).

L'area interessata dall'intervento edilizio in questione è ubicata nella zona costiera del Comune di Golfo Aranci (zona F del programma comunale di fabbricazione, distanza inferiore a 500 metri dal lido del mare, indice di fabbricabilità 0,001 mc/mq e possibilità di deroga solo per strutture alberghiere).

In tale fascia costiera vigeva il divieto di edificabilità posto dalla legge regionale 22. 12. 1989 n. 45, la quale, come detto, prevedeva deroghe soltanto per lottizzazioni ad esclusiva finalità alberghiera.

Su questa area, i cui indici di fabbricabilità peraltro erano già esauriti dalla realizzazione del Villaggio Terrata 1, la RITA Sarda Srl progettò la realizzazione di ulteriore 280 unità immobiliari con destinazione produttivo-alberghiera, conseguendo le seguenti determinazioni amministrative:

- nulla osta regionale ai soli fini della realizzazione di una Residenza Turistico Alberghiera - RTA - (determinazione 27. 3. 1991 giunta regionale);
- autorizzazione regionale paesaggistica ai fini dei vincoli ora previsti dal TU 42/04 (provvedimento assessorile 29. 11. 1991);
- delibera del Comune di Golfo Aranci di approvazione del piano di lottizzazione (17. 12. 1991);
- autorizzazione al rilascio di concessioni edilizie in deroga (delibera comunale 22. 4. 1992) e nulla osta per il rilascio concessione in deroga (decreto assessore all'Urbanistica di Golfo Aranci 17. 7. 1992);
- stipula della Convenzione di Lottizzazione con il Sindaco del Comune di Golfo Aranci (13. 8. 1992) e rilascio da parte della medesima Autorità delle concessioni edilizie in deroga per le opere di urbanizzazione e per la costruzione del complesso alberghiero (rispettivamente in data 31. 8. 1992 e 23. 11. 1992).

La RITA Sarda Srl avviò i lavori nel gennaio 1993 e, nel corso degli stessi, provvide "ad allentare a privati la proprietà di unità immobiliari via via che esse venivano realizzate" (cfr. sul punto quanto affermato dai giudici di legittimità nella pronuncia sopra menzionata).

Nelle more del procedimento amministrativo, tuttavia, intervenne la legge regionale 22. 6. 1992 n. 11, la quale abrogò la possibilità di derogare al divieto di edificazione per la realizzazione di strutture ricettivo-alberghiere nella fascia di 500 metri dal lido del mare.

In tale situazione di fatto e di diritto, i giudici di merito e di legittimità hanno ravvisato l'illegittimità delle concessioni emesse e, comunque, la loro inefficacia, affermando il conseguente carattere abusivo della lottizzazione della RITA Sarda Srl.

Venendo meno, infatti, per effetto della succitata disposizione di legge regionale, la possibilità di costruire anche strutture alberghiere nella fascia di 500 metri dal lido del mare, la trasformazione del territorio doveva reputarsi incompatibile con la normativa urbanistica regionale (in particolare, con la legge regionale 11/1992) e con lo strumento urbanistico generale (in quanto, venendo meno la possibilità di deroghe, gli indici di fabbricabilità dovevano reputarsi esauriti dalla costruzione di "Terrata 1").

I giudici, tuttavia, identificarono un ulteriore profilo di abusività della lottizzazione. Mediante la commercializzazione delle singole unità immobiliari durante la costruzione della RTA, infatti, è stato di fatto realizzato un villaggio ad uso residenziale in contrasto con la destinazione alberghiera prevista dalla legge, dallo strumento urbanistico, dalla convenzione medesima, nonché da tutte le determinazioni amministrative (sia pure illegittime e inefficaci) sopra brevemente richiamate.

Questo duplice profilo di illegittimità della lottizzazione - vanificazione del regime derogatorio attraverso il mutamento d'uso realizzato con l'alienazione di singole unità abitative e inefficacia del regime derogatorio stesso - deve essere collocato in precipuo rilievo per valutare l'odierna istanza di revoca della confisca avanzata dagli acquirenti e dai promissari acquirenti delle singole unità immobiliari.

Se infatti le determinazioni amministrative regionali e comunali, in quanto fonti qualificate, possono avere creato un valido affidamento negli acquirenti in ordine alla legittimità della convenzione di lottizzazione sotto il profilo materiale e della compatibilità con la legge regionale e con il piano di fabbricazione comunale (ingenerando quell'errore inevitabile ai sensi dell'art. 5 C.p. così come interpretato dalla sent. 364/88 Corte Cost.), considerazioni diverse devono essere svolte con riferimento al profilo concernente il mutamento d'uso posto in essere attraverso la commercializzazione delle singole unità immobiliari.

Sotto questo aspetto gli argomenti assunti dai ricorrenti a sostegno della loro buona fede non appaiono pienamente convincenti.

Prima di enucleare i motivi di tale ragionamento, appare opportuno riportare per esteso un brano della sentenza della Corte di Cassazione che ha definito la questione giudiziaria in oggetto e che appare particolarmente decisivo sul tema appena evidenziato. I giudici di legittimità, infatti, hanno rilevato l'adeguatezza e la congruenza della motivazione del giudice di primo grado sul punto, chiarendo che una Residenza Turistico Alberghiera possa essere ravvisabile indipendente dal frazionamento tra più soggetti delle singole unità abitative, a condizione, però, che la struttura sia "effettivamente fruibile da parte di una generalità indeterminata di utenti, a fronte di una gestione unitaria

dell'intero complesso. Nel caso in esame, era individuabile la intervenuta realizzazione di un ordinario complesso residenziale, poiché le singole unità abitative che erano state allenate, prive di una gestione unitaria, erano atte ad accogliere nuclei familiari (con l'unico limite di non potervi fissare la residenza), ai quali veniva consentito di utilizzare l'alloggio anche stabilmente ed in condizioni di completa autosufficienza".

Occorre verificare, dunque, se i terzi acquirenti fossero a conoscenza del vincolo alberghiero e se avessero acquistato con l'intenzione di dar vita a una RTA o, quanto meno, nell'ignoranza giustificabile di dover dar vita a una RTA con le caratteristiche sopra esposte.

Sotto questo profilo, i ricorrenti, nel loro complesso, hanno sostenuto che: i medesimi non sono stati compartecipi di alcun mutamento d'uso; nei contratti di vendita, infatti, era contenuta una clausola secondo la quale ciascun acquirente "prende atto del vincolo ventennale di destinazione turistico-alberghiera nascente dalla convenzione urbanistica ex lege 45/89 stipulata col Comune di Golfo Aranci in data 13. 8. 1992 e dichiara che l'acquisto di cui al presente atto comporta per essa parte acquirente, successori e aventi causa, la partecipazione obbligatoria al costituendo consorzio Terrata (del quale la parte venditrice si riserva la costituzione a suo insindacabile giudizio) per la gestione dei servizi comuni e turistico-alberghieri del Villaggio"; gli acquirenti e i promissori acquirenti, in pendenza delle trattative, avevano espressamente chiesto all'Amministrazione del Comune di Golfo di Aranci un'interpretazione del primo comma dell'art. 10 della Convenzione nella parte in cui vietava l'alienazione di singole unità immobiliari, ricevendone risposta positiva con riferimento alle possibilità di trasferimento; gli acquirenti avevano pagato regolarmente il prezzo, erano entrati nel

possesso dei beni e avevano dimostrato l'intenzione di dar vita alla RTA attraverso contratti di locazioni alberghiera e attraverso la manifestazione dell'intenzione di costruire e gestire la RTA.

Di contro, tuttavia, occorre osservare che:

- l'art. 10 della convenzione di lottizzazione vietava l'alienazione di singole unità Immobiliari;
- proprio tale disposizione, conosciuta dai promissori acquirenti e dagli acquirenti, avrebbe dovuto ingenerare in essi (e, di fatto, ha ingenerato) un dubbio circa la legittimità dell'acquisto, dubbio che avrebbe dovuto essere superato con un "surplus" di informazione o con l'astensione dall'acquisto;
- le risposte dell'amministrazione del comune di Golfo Aranci (cfr. doc. 52 allegato al ricorso Besana + altri) in ordine ai quesiti sull'interpretazione di tale art. 10 (quesiti che dimostrano la sussistenza del dubbio sulla licità dell'operazione). Infatti, lungi dal confortare gli acquirenti, avrebbero dovuto indurli a maggior cautela, posto che il Sindaco del Comune di Golfo Aranci ha sempre ribadito che l'interpretazione del menzionato articolo della Convenzione "non può essere che quella letterale il cui significato pare, peraltro, sufficientemente chiaro e non abbisognevole di ulteriori precisazioni se non il fatto che deve intendersi per unità immobiliare la singola cellula abitativa";
- l'alienazione delle unità Immobiliari, peraltro, come si è avuto modo di precisare, è avvenuta mentre le stesse erano in corso di edificazione e ben prima che la società dante causa (la RITA Sarda Srl) avesse dato vita a un'azienda per la gestione unitaria del complesso, circostanza questa che, unitamente al dubbio irrisolto sulla possibilità stessa del trasferimento di singole unità

abitativo, avrebbe dovuto indurre gli acquirenti a farsi carico di obblighi di informazione più estesi e approfonditi; sul punto, del resto, la stessa Corte di legittimità ha avuto modo di osservare che "il vincolo di destinazione alberghiera è rimasto del tutto "vanificato da alienazioni ad uso evidentemente residenziale";

- gli acquirenti sono rimasti di fatto nel possesso esclusivo dei beni sino alla comunicazione (2. 3. 2010) dell'avvio del procedimento di sgombero, circostanza in parte pacificamente ammessa dai ricorrenti e in parte desumibile dalle numerose istanze di accesso ai beni in sequestro (nello stesso doc. 53 allegato al ricorso Besana più altri, infatti, si dà atto, anche con riferimento ai promissori acquirenti, che essi "sono nel possesso degli immobili per averli utilizzati, anche durante il sequestro, in virtù di molteplici provvedimenti della magistratura");
- a decorrere dalla sentenza di primo grado, e man mano che questa ha trovato conferme prima in appello e poi in corte di cassazione, i terzi promissori acquirenti e gli acquirenti destinatari di una così grave misura ablativa non hanno mai intrapreso alcuna iniziativa risarcitoria in sede civile nei confronti dei loro danti causa, né hanno mai denunciato di essere stati vittima di raggiri o di artifici da parte di questi ultimi;
- I contratti di locazione alberghiera, posti in essere a prescindere dalla costituzione di una azienda di gestione unitaria del complesso alberghiero, non depongono per la destinazione alberghiera impressa dagli acquirenti ai loro immobili, ben potendo tali strumenti negoziali essere utilizzati per creare una parvenza di buona fede.

L'insieme delle circostanze di fatto e di diritto appena elencate inducono a escludere, per quanto possibile valutare

in questa fase, lo stato di buona fede dei ricorrenti al momento della conclusione dei rogiti e dei preliminari. Un dato in particolare rileva più di altri: la rinuncia da parte dei terzi promissari acquirenti e acquirenti a titolo definitivo a far valere - a decorrere già dal momento del sequestro - ogni iniziativa in sede civile per ottenere l'annullamento o la risoluzione del contratto e il conseguente risarcimento del danno, rimanendo al contrario nel possesso delle unità abitative.

I ricorrenti, di fatto, hanno continuato a sostenere l'inconfigurabilità dell'intervenuto mutamento di destinazione d'uso - da alberghiero a residenziale - del complesso immobiliare, insistendo nella medesima tesi difensiva degli imputati, tesi tuttavia sconfessata dalla più volte menzionata sentenza della Corte di Cassazione.

Non è un caso, del resto, che la ipotesi nelle quali la giurisprudenza di legittimità riconosce come dovuta la restituzione di beni immobili confiscati (meglio: sequestrati ai fini della successiva confisca) ai sensi dell'art. 44, comma 2, DPR 380/2001 rimangano confinate alla circostanza che i terzi acquirenti siano anche persone offese del reato di truffa posto in essere in loro danno dagli imputati del reato di lottizzazione abusiva.

Va osservato, inoltre, che anche il semplice dubbio sulla possibilità di alienare le singole unità abitative avrebbe dovuto indurre a maggior cautela gli acquirenti e i promissari acquirenti (della cui legittimazione a chiedere la restituzione del bene confiscato, sia detto per inciso, appare lecito dubitare, in ragione della titolarità da parte di questi ultimi di una mera posizione di aspettativa qualificata e non di diritto di proprietà). Un tale dubbio - dimostrato dai quesiti sulla portata dell'art. 10 della Convenzione - appare incompatibile con lo stato di buona fede, che postula o l'impossibilità di

informarsi correttamente (e dunque un dubbio irrisolvibile) o, con il doveroso approfondimento di tutti gli obblighi informativi richiesti dalle normali prudenza e diligenza (e, dunque, il superamento in senso in senso positivo del dubbio). Deve inoltre osservarsi come l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Golfo Aranci appaia l'unico strumento utile per la tutela della realtà urbanistica, posto che gli indici di fabbricabilità della zona interessata appaiono comunque esauriti dalla costruzione del Villaggio Terrata 1. La disposta confisca, pertanto, non appare censurabile sotto il profilo della proporzionalità.

Tanto premesso, allo stato e per quanto possibile valutare in tale sede, induce a rigettare l'istanza di revoca della confisca e di restituzione degli immobili.

Deve anche essere dichiarata inammissibile, per quanto meglio detto in parte motiva, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, DPR 380/2001, manifestamente infondata.

PTM

Viste l'art. 44, comma quarto, CPP


- l'istanza di revoca della confisca;
- l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, DPR 380/2001.

Alla competenza del giudice di competenza.

Oblò,

Il giudice

Riccardo De Vito



Copia conforme all'originale

17 GIU. 2010

L. 10/06/2009 N. 94

